

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 285/10^a

SIRIO
12.10.17
[Signature]

3^A COMM. CONSILIARE



2^A COMM. CONSILIARE

Consiglio regionale della Calabria

On. Sinibaldo Esposito

Gruppo NCD

Reggio Calabria 12.10.2017

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 41066 del 12.10.2017

Classificazione 02.05

Proposta di Legge avente per oggetto:

“Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”

On Sinibaldo Esposito

On. Wanda Ferro

On. Michele Mirabello

Relazione illustrativa alla Proposta di legge regionale

“Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”

Premessa

La presente proposta di Legge Regionale prevede di definire gli *“Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”*, ed intende dare una risposta, anche sul nostro territorio, al fenomeno dirompente e di drammatica attualità costituito dai maltrattamenti e dalle violenze nei confronti delle donne.

Il disegno di legge rappresenta il punto di arrivo di un impegnativo percorso di lavoro avviato già da tempo, al fine di prevedere la realizzazione ampia e coordinata di interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne e per il sostegno alle donne stesse e ai loro figli, adeguando, consolidando ed riformando le previsioni contenute nella vigente normativa regionale.

Il ddl n. prevede, tra l'altro, l'abrogazione della Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante *“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”* tuttora vigente ma ormai divenuta obsoleta vista l'evoluzione delle disposizioni nazionali ed internazionali intervenute successivamente in materia di contrasto alla violenza di genere. Si rammenta al riguardo la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa *“Sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”*, del 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”* convertito in legge n. 119/2014, che ha affrontato e disciplinato le azioni per contrastare la violenza alle donne, stanziando apposite risorse per attivare servizi di supporto, di cura e di reinserimento sociale; e le Linee Guida del Dipartimento Pari Opportunità nazionale.

ANALISI DEGLI ARTICOLI

Lo schema del disegno di legge si compone di 22 articoli e 2 allegati, disciplinando in modo articolato la materia relativa agli *“interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”* prevedendo numerosi strumenti, attività, azioni ed interventi di programmazione regionale.

Nella prima parte, si stabiliscono i principi generali e le finalità che l'Amministrazione regionale, in coerenza con la legislazione internazionale e nazionale vigente, intende riconoscere contro ogni forma di violenza contro le donne. La Regione nello specifico:

- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed i minori esercitata in ambito domestico, extrafamiliare, sociale e lavorativo, ecc;
- sostiene interventi ed azioni volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita assicurando misure a protezione, sostegno e cura.
- promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado.

La proposta di legge poi definisce in modo puntuale le varie forme di violenza di genere al fine di creare un unico linguaggio comune per tutti i soggetti operanti a diverso titolo nel contrasto alla antiviolenza.

All'articolo 3, in coerenza con i principi generali si attribuisce alla Regione la competenza: a promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione al fine di diffondere una cultura basata sul rispetto tra i generi; favorire l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di una rete; sostenere su tutto il territorio la presenza e le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Il successivo articolo 4 definisce il ruolo e le funzioni del *“Tavolo Regionale Permanente di Coordinamento Antiviolenza”*, già istituito con delibera n. 539 del 16.12.2016, quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.

Nei successivi articoli 5 e 6 (allegati A e B) si disciplinano i requisiti per la promozione dei Centri Antiviolenza e le Case Rifugio sul territorio calabrese. In particolare, si indicano le caratteristiche, la metodologia, i requisiti strutturali, il personale e i principi per l'accoglienza alle donne che hanno subito qualsiasi forma di violenza anche con i figli minori, e per le quali si renda necessario il loro allontanamento dal luogo di residenza. Infine si descrivono nel dettaglio i servizi che il Centro antiviolenza deve garantire: la collaborazione alle reti territoriali inter-istituzionali; l'attività di formazione, promozione, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere; la raccolta dei dati sensibili, in forma aggregata ed anonima nel pieno rispetto della privacy.

All'art.7 si prevede l'istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, al fine di garantire l'assoluta rispondenza ai criteri ivi indicati inoltre, l'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

Al Capo III, agli artt. 8 e 9 si definiscono le attività ed azioni di sensibilizzazione e di prevenzione di competenza della Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, nell'ambito: delle funzioni socio-assistenziale, del lavoro, nel sistema scolastico, educativo e del tempo libero, in sinergia con le reti territoriali dei centri antiviolenza e case rifugio.

Negli artt. 10 e 11 si indicano le azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile nonché le attività di informazione nell'ambito di competenza della Regione.

Nel successivo Capo IV, all'art. 12 sono definiti gli interventi di accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia che la Regione garantisce, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.

L'art. 13 definisce la violenza assistita, assicurando tutti gli interventi a favore dei minori vittime e/o testimoni all'interno dell'ambiente familiare.

L'art. 14 si occupa degli autori di violenza di genere. In particolare la Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere.

L'art. 15 prevede il finanziamento regionale per la formazione delle operatrici ed operatori (socio-sanitari, scolastici, volontari e forze dell'ordine ecc) della rete a contrasto del fenomeno della violenza, promossi dai centri antiviolenza e case rifugio.

Art. 16 La Giunta regionale adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il Tavolo di Coordinamento Regionale. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 17 La Regione collabora con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di Monitoraggio e raccolta dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale. Tale attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne. La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei centri antiviolenza ed il monitoraggio sulle loro attività con cadenza annuale.

La presente proposta di Legge, quindi, stabilisce che, al fine di tutelare e proteggere le donne dalla violenza, l'istituzione regionale deve investire competenze precise e stanziare finanziamenti stabili non soltanto per la creazione di Centri Antiviolenza e Case Rifugio (collegati a reti di servizi pubblici e privati diretti ad assicurare soccorso, accoglienza e sostegno a tutte le donne) ma anche per garantire politiche di indirizzo e interventi finalizzati omogenei ad affermare una cultura di rispetto delle donne come soggetti di diritto e a diffondere la cultura della non violenza. Compito dei Governi Locali deve essere anche quello di ottenere un finanziamento nazionale direttamente iscritto nella Legge Finanziaria annuale.

Relazione tecnica

La proposta in oggetto vuole sollecitare una risposta concreta alla tematica della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di un sostegno finanziario regionale per il biennio 2017/2018 rivolto ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio, che possiedono i requisiti richiesti dalla presente legge, affinché possano svolgere tutte le loro attività.

Tali finanziamenti sono pari a:

- 250 mila euro per ogni Casa Rifugio già presente sul territorio;
- 100 mila euro per ogni Centro Antiviolenza operante ed attivo sul territorio.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Come già evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di legge intende dare una risposta al fenomeno dirompente e di drammatica attualità costituito dai maltrattamenti e dalle violenze nei confronti delle donne.

Con la presente proposta di legge, si vuole inoltre adeguare la legislazione regionale divenuta ormai obsoleta vista l'evoluzione delle disposizioni nazionali ed internazionali (vedi Convenzione Istanbul del 2011, Legge 77/2013, Legge 119/2014) a tal fine si prevede contestualmente l'abrogazione della legge regionale 20/2007.

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, l'istituzione dei Centri antiviolenza, di cui all'articolo 5; e il sostegno delle Case rifugio, di cui all'art.6, della proposta medesima.

I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio, procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono, pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica, secondo quanto indicato nella Tabella 1 - Oneri finanziari del successivo "*Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*".

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Nessun onere carattere ordinamentale			
2.	Nessun onere carattere ordinamentale			
3.	Nessun onere carattere ordinamentale			
4.	Nessun onere carattere ordinamentale			
5.	Istituzione dei centri antiviolenza	Corrente	Pluriennale	€ 500.000,00
6.	Case rifugio	Corrente	Pluriennale	€ 800.000,00
7.	Nessun onere carattere ordinamentale			
8.	Nessun onere carattere ordinamentale			
9.	Nessun onere carattere ordinamentale			
10.	Nessun onere carattere ordinamentale			
11.	Nessun onere carattere ordinamentale			
12.	Nessun onere carattere ordinamentale			
13.	Nessun onere carattere ordinamentale			
14.	Nessun onere carattere ordinamentale			
15.	Nessun onere carattere ordinamentale			
16.	Nessun onere carattere ordinamentale			
17.	Nessun onere carattere ordinamentale			
18.	Nessun onere carattere ordinamentale			
19.	Nessun onere carattere ordinamentale			
20.	Nessun onere carattere ordinamentale			
21.	Nessun onere carattere ordinamentale			
22.	Nessun onere carattere ordinamentale			

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Articolo 5 - Spese relative all'istituzione dei "Centri anti violenza", importo euro 500.000,00. Le spese discendenti dalla realizzazione dei centri anti violenza regionali sono state quantificate in base alle previsioni di costo derivanti dalla programmazione di interventi previsti dalla Regione Piemonte di cui alla delibera della giunta regionale 29 agosto 2017, n. 14-5548; e delle successive Determine dirigenziali del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti , pari opportunità e diritti Reg Piemonte, nr 811 e 812 del 05 settembre 2017.

Articolo 6 - Spese relative alle "Case Rifugio" , importo € 800.000,00. Le spese discendenti dalla realizzazione delle case rifugio sono state quantificate in base alle previsioni di costo derivanti dalla programmazione di interventi previsti dalla Regione Piemonte di cui alla delibera della giunta regionale 29 agosto 2017, n. 14-5548; e delle successive Determine dirigenziali del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti , pari opportunità e diritti Reg Piemonte, nr 811 e 893 del 05 settembre 2017.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Agli oneri successivamente derivanti dalla presente proposta si provvederebbe in parte con un trasferimento dai capitoli già esistenti a copertura della Lr. 20/2007, che col provvedimento in oggetto sarà abrogata, ed in parte dai capitoli del Fondo regionale per le politiche sociali (Lr 23/2003).

n. UPB/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Totale
U6201052001 Spese per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza (Lr 20/2007)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00
U6201052002 Spese per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (Lr 20/2007)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00
U0433110302 Fondo regionale per le politiche sociali (Lr 23/2003).	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 1.800.000,00
Totale	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 2.600.000,00

Legge regionale

Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

Proposta la seguente legge:

Capo I
Principi generali

Art. 1.
(Principi e finalità)

1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena.

2. La Regione inoltre:

- a) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed i minori esercitata sia in ambito domestico, sia in ambito extrafamiliare, sia in ambito sociale e lavorativo, compresa la tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1;
- b) sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita;
- c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita;
- d) promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le azioni previste dalla presente legge nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica ed a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;

- c) violenza assistita: l'esperienza, diretta o indiretta, da parte di minorenne, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto, attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori.
2. Nell'ambito della violenza assistita di cui al comma 1, lettera c) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

Art. 3.

(Competenze della Regione)

1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1:
- a) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sul rispetto e sulla libertà, sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e formativo e nei luoghi di lavoro, in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate;
 - b) favorisce l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance multi-agency, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale fra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni organizzazioni del terzo settore;
 - c) sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia;
 - d) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale interno e dei soggetti esterni, operanti a diverso titolo nei servizi antiviolenza;
 - e) contrasta, nella comunicazione istituzionale e non, l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignità della donna;
 - f) sostiene e potenzia la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere su tutto il territorio regionale;
 - g) promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza, in possesso dei requisiti di cui art.5 e ALL. A, con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522";
 - h) promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti, garantendo anonimato e segretezza;
 - i) assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività svolte dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno alle donne vittime di violenza;
 - j) i centri antiviolenza e le case rifugio hanno la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne

Art. 4.

(Tavolo di coordinamento permanente regionale)

1. Presso la Giunta regionale è stato istituito il tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con delibera n. 539 del 16.12.2016 quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.
2. Con cadenza semestrale, il tavolo di coordinamento prevede la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni, della consigliera regionale di parità, degli enti pubblici e privati, dei sindacati confederali, delle équipes multidisciplinari per informare sulle attività condotte e valutare il lavoro dei centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione e prendere in esame le richieste di nuove centri antiviolenza.
3. La struttura regionale competente in materia di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere assicura al tavolo di coordinamento il supporto amministrativo necessario e garantisce il coordinamento interno ed il coinvolgimento delle altre strutture regionali.

Art. 5.

(Istituzione dei centri antiviolenza)

1. In ciascuna provincia è istituito almeno un centro antiviolenza, quale luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. I centri antiviolenza sono promossi:

a) da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alla donne che abbiano maturato da almeno 5 anni sufficienti e documentate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che usino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, utilizzando personale femminile specificamente formato in materia; è necessario che nello Statuto sia indicata come finalità prioritaria e/o principale la prevenzione e il contrasto della violenza alle donne;

b) da enti a composizione mista pubblico/privato (con ente pubblico capofila ed almeno 6 associazioni private che abbiano competenze specifiche in materia di violenza secondo quanto già disposto al punto 2, lettera a) che abbiano maturato da almeno 5 anni sufficienti e documentate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza;

3. I Centri antiviolenza offrono, come parte integrante di un percorso individuale di supporto, condiviso con la donna, percorsi di uscita dalla violenza, sostegno, affiancamento anche in situazioni di pericolo e di emergenza, favorendo l'inserimento o il reinserimento sociale-lavorativo della donna. I momenti più significativi del percorso, attivamente progettato e condiviso dalla donna, sono: l'accoglienza, percorsi di consapevolezza, riconoscimento dei propri diritti, counselling e individuazione insieme alla donna dei bisogni e degli obiettivi del recupero dell'autonomia finalizzata al reinserimento socio-lavorativo e all'uscita dalla condizione di "vittima". In particolare, la metodologia di accoglienza della donna si basa sui principi riconosciuti dagli accordi internazionali e riconosciuti nel nostro Paese:

- Rispetto della volontà della donna, nei tempi e nelle modalità che la donna nel percorso di accoglienza riterrà di fare, ovvero favorendo il riconoscimento della violenza e l'affermazione dei suoi diritti secondo i principi della sua autodeterminazione;
- Rispetto della segretezza e della privacy;
- Rispetto dell'anonimato.

4. I centri, disciplinati da autonomi regolamenti interni, possono articolarsi anche con più sedi sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.

5. I centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne accolte e i loro figli sia per chi vi opera.

6. Gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali figli minori.

7. I centri assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi.

8. Ciascun territorio organizza la propria rete di sostegno in armonia con i principi di cui alla presente legge.

9. Al fine di garantire alle donne ed ai loro figli protezione sociale, reinserimento ed interventi socio-sanitari, i centri partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione ed il funzionamento delle reti interistituzionali sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali, condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio di riferimento, a carattere provinciale o sovracomunale. Le reti antiviolenza locali operano in stretto raccordo con gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine.

10. La Regione si impegna a monitorare le attività dei centri antiviolenza, attraverso il Tavolo tecnico, e a darne comunicazione, con cadenza semestrale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11. I servizi minimi richiesti per l'espletamento delle attività dei centri antiviolenza sono contenuti nell'allegato A.

Art. 6.

(Case rifugio)

1. Le case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono un'accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.
2. L'inserimento in casa rifugio avviene sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza individuale.
3. Le case rifugio, attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.
4. Le case rifugio assicurano alle donne ospiti e ai loro figli alloggio e beni primari per la vita quotidiana.
5. Le case rifugio assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno.
6. Le case rifugio si raccordano con i centri antiviolenza e con la rete di servizi, anche attraverso protocolli dedicati, al fine di assicurare il supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli, nell'ambito di un progetto formulato insieme alla donna e condiviso con i servizi sociali e sanitari competenti.
7. Le case rifugio assicurano attività di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture, in conformità con quanto previsto all'articolo 21.
8. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 bis, comma 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le case rifugio sono promosse da:
 - a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienza da almeno 5 anni e competenza specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificamente formato;
 - b) da enti a composizione mista pubblico/privato (con ente pubblico capofila ed almeno 6 associazioni private che abbiano competenze specifiche in materia di violenza secondo quanto già disposto al punto 2, lettera a) che abbiano maturato da almeno 5 anni sufficienti e documentate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza;
9. Le case rifugio corrispondono a casa di civile abitazione o ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei che assicurano un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli.
10. Le case rifugio dovranno essere soggette ad autorizzazione al funzionamento attraverso apposita regolamentazione come strutture "specialistiche" ed a vigilanza da parte dei competenti organismi regionali.
11. I servizi minimi richiesti per l'espletamento delle attività delle case rifugio sono contenuti nell'allegato B.

Art. 7.

(Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio)

1. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, è istituito l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, suddiviso nelle due rispettive sezioni.
2. Per l'iscrizione nell'albo regionale, i centri antiviolenza sono tenuti, in modo cumulativo:
 - a) ad avere sede in Calabria;
 - b) ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.5 (come allegato A);
3. Per l'iscrizione nell'albo regionale, le case rifugio sono tenute, in modo cumulativo:
 - a) ad avere sede in Calabria;
 - b) ad essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da parte dei competenti organismi regionali;
 - c) ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6(comma allegato B);
4. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 comporta la cancellazione dall'albo regionale.
5. Nell'albo regionale devono risultare l'associazione titolare del centro antiviolenza, la sede, l'ambito territoriale di attività. Nell'albo sono, altresì, iscritti i trasferimenti della sede.
6. Onde salvaguardare la necessaria riservatezza in merito alla collocazione delle case rifugio, nell'albo regionale deve risultare esclusivamente l'associazione titolare di ciascuna casa.
7. L'iscrizione nell'albo regionale è condizione per accedere, da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
8. L'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
9. La Regione Calabria, attraverso il Tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, di cui art. 4 co. 1 della presente legge, ha obbligo di vigilare su possesso e mantenimento dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale anche attraverso ispezioni dirette nelle sedi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritte all'Albo.

Capo III Attività ed azioni

Art. 8.

(Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)

1. La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle reti territoriali dei centri antiviolenza /case rifugio che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:
 - a) promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, delle pari opportunità tra uomini e donne;
 - b) promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge e favorire un cambiamento socio-culturale volto all'eliminazione della violenza stessa;
 - c) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.

Art. 9.

(Azioni nell'ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza / case rifugio, dell'Ufficio scolastico regionale, di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

- a) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all'integrità personale;
- b) promuove e sostiene, anche in collaborazione con le forze di polizia, iniziative finalizzate a sostenere le capacità, le competenze e gli strumenti a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, dei genitori e degli insegnanti per affrontare, nel contesto dell'informazione e della comunicazione, l'accesso a contenuti degradanti a carattere sessuale o violento, potenzialmente pericolosi, compreso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei mezzi di comunicazione e dei social network;
- c) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Art. 10.

(Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, favorisce, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, volte a favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.
3. La struttura regionale competente per le pari opportunità, in collaborazione con gli esperti del settore, con le scuole e le università, promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, anche mediante l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, per la pubblicità che meglio ha saputo rappresentare la figura femminile.
4. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, la Consigliera pari opportunità regionale parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.
5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
 - a) le amministrazioni statali e locali competenti;
 - b) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - c) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
 - d) l'Ordine dei giornalisti del Calabria ;
 - e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

Art. 11.

(Attività di informazione)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dei centri anti violenza, e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:
 - a) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;
 - b) adotta le misure che consentono alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili.

Capo IV Interventi

Art. 12.

(Accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia)

1. La Regione opera per garantire, anche attraverso finanziamenti mirati, alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, accoglienza, tutela e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, indipendentemente dalla loro residenza e tenuto conto delle specificità delle donne straniere, ivi comprese le eventuali problematiche connesse al titolo di soggiorno.

2. Per ogni donna vittima di violenza di genere, su sua richiesta, è predisposto un percorso condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento, modulato sulla base delle caratteristiche personali e dei bisogni e obiettivi espressi dalla donna stessa.

3. Il percorso di cui al comma 2 è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i centri antiviolenza e la case rifugio.

4. Il progetto di cui al comma 3 è finalizzato a favorire l'uscita della destinataria dalla situazione di temporanea difficoltà, mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie risorse, secondo i tempi ritenuti necessari per la costruzione o ricostruzione dell'autonomia personale, anche sulla base dell'indipendenza economica, mediante il sostegno di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo. I progetti offrono, inoltre, una serie ampia di azioni di motivazione ed empowerment, di risorse e di strumenti atti a favorire il recupero della consapevolezza delle proprie capacità e competenze.

5. I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro, mediante la necessaria attività di tutoraggio dei tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità delle destinatarie di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerando anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti, e le esperienze pregresse.

Art. 13.

(Violenza assistita)

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i centri antiviolenza e le case rifugio insieme con i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all'articolo 2.

2. I servizi di cui al comma 1, in particolare:

a) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;

b) assicurano interventi finalizzati al sostegno del minore, alla riparazione del trauma subito mediante azioni che anche, vedono un attivo coinvolgimento della madre;

c) assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzate prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;

- d) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;
- e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
- f) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.

Art. 14.

(Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza contro le donne, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e la gestione emotiva dei conflitti personali e interpersonali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.
3. Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.
4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste, e mai come pena esecutiva alternativa alla condanna penale, ma piuttosto come ulteriore risorsa disponibile per il reinserimento sociale e la riabilitazione del maltrattante.

Art. 15.

(Formazione delle operatrici e operatori e standard formativi)

1. La Regione finanzia l'organizzazione di corsi di formazione promossi dai centri antiviolenza e case rifugio rivolti al:
 - personale operante nei servizi antiviolenza e negli altri servizi pubblici che intervengono in tale ambito, quali operatori sociali, sanitari, scolastici, volontari, tutor e forze dell'ordine in modo da assicurare competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire una efficace presa in carico dei casi dal primo contatto, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. La formazione ha caratteristiche di multidisciplinarietà, competenza, coerenza e capillarità, nonché di certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai corsi.
2. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e riconosce le operatrici di accoglienza in possesso di comprovata e riconosciuta esperienza in materia un ruolo preferenziale nell'azione di sostegno alle donne vittime di violenza.
3. La Regione finanzia, nell'ambito dell'offerta formativa, specifici profili e percorsi formativi standard sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sia per l'operatività nei servizi antiviolenza con la finalità di garantire una formazione ed un aggiornamento degli operatori omogeneo su tutto il territorio e la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

4. La Regione finanzia i corsi di formazione e l'aggiornamento attraverso personale qualificato e di comprovata esperienza nel settore, per gli operatori sociali, sanitari e forze dell'ordine che si trovano a contatto con gli autori di violenza.

5. La Regione finanzia attività di formazione ed aggiornamento sulle tematiche oggetto della presente legge rivolte al personale dei servizi dedicati al lavoro ed alla formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni datoriali e sindacali e le agenzie formative e gli ordini professionali.

Art. 16.

(Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere)

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 5.

2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 17.

(Monitoraggio e raccolta dati)

1. La Regione collabora con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale.

2. L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, come definita all'articolo 2, in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.

3. La Regione coordina le attività di monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della violenza di genere contro le donne sul proprio territorio, secondo le modalità definite dagli organismi competenti a livello nazionale, con particolare riferimento all'ambito sociale e sanitario anche attraverso attività formative rivolte agli operatori e operatrici.

4. La Regione garantisce la raccolta dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale ed assolve ai debiti informativi nei confronti dello Stato per quanto di propria competenza.

5. La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei centri antiviolenza ed il monitoraggio sulle loro attività con cadenza annuale.

6. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile.

Art. 18

(Regolamento attuativo)

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un ulteriore regolamento che definisce:

- i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, nonché le modalità organizzative e le attività degli stessi ;gli standard strutturali e gestionali delle case rifugio destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza, le modalità di autorizzazione e permanenza dell'autorizzazione stessa nonché adeguate modalità volte ad assicurarne la necessaria riservatezza della collocazione; le modalità di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale, abitativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con

l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato; le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei centri antiviolenza e di tutti coloro che con essi intervengono; le modalità di accesso ai centri antiviolenza; i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei centri antiviolenza; (ALLEGATI A- B)

Capo VI Valutazione

Art. 19

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza ed ai loro figli.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 16, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;
 - b) una descrizione sintetica, fondata sui dati dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale;
 - c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli;
 - d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
 - e) le attività ed azioni di cui al capo III e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
 - f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV, e delle eventuali criticità.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla presente legge;
 - c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 16.

Capo VII
Norme transitorie, finanziarie ed abrogative

Art. 20.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il piano triennale di cui all'articolo 16 con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 2. I centri antiviolenza e le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
-

Art. 21.

(Norme finanziarie)

Agli oneri per l'attuazione della presente legge, sono quantificati nel bilancio 2017/2018 in euro 1 milione e trecento mila per ciascun anno, in termini di competenza del bilancio, così ripartiti in euro 250 mila per ogni Casa Rifugio, 100 mila per ogni Centro Antiviolenza presente e riconosciuta secondo le indicazioni della presente legge sul territorio; per la spesa corrente e in euro per la spesa in conto capitale,

.....

Al finanziamento degli interventi concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche.

I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la seguente disposizione regionale:

- Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante *“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”*.

Allegato A

“CENTRI ANTIVIOLENZA”

Sono luoghi di donne che offrono, a titolo gratuito, accoglienza alle donne che sono in stato di temporaneo disagio per aver subito qualsiasi forma di violenza fisica, psicologica, economica, ecc. anche con i figli minori, e/o per le quali si renda necessario l'allontanamento dal luogo in cui è avvenuta la violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

I Centri antiviolenza offrono, come parte integrante di un percorso individuale di supporto, condiviso con la donna, percorsi di uscita dalla violenza, sostegno, affiancamento anche in situazioni di pericolo e di emergenza, favorendo l'inserimento o il reinserimento sociale anche attraverso l'inserimento o il reinserimento lavorativo della donna. I momenti più significativi del percorso, attivamente progettato e condiviso dalla donna, sono: l'accoglienza, percorsi di consapevolezza, riconoscimento dei propri diritti, counselling e individuazione insieme alla donna dei bisogni e degli obiettivi del percorso recupero dell'autonomia finalizzata al reinserimento socio-lavorativo lavorativo e all'uscita dalla condizione di “vittima”.

In particolare, la metodologia di accoglienza della donna si basa sui principi riconosciuti dagli accordi internazionali e riconosciuti nel nostro Paese:

1. Rispetto della volontà della donna, nei tempi e nelle modalità che la donna nel percorso di accoglienza riterrà di fare, ovvero favorendo il riconoscimento della violenza e l'affermazione dei suoi diritti secondo i principi della sua autodeterminazione; -
2. Rispetto della segretezza e della privacy;
3. Rispetto dell'anonimato.

I centri antiviolenza sono in costante collegamento con la rete dei servizi territoriali e con tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza alle donne dai servizi socio-sanitari, alla scuola, al mondo giudiziario ed alle forze dell'ordine.

Il Centro antiviolenza può essere promosso da:

- a) associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne che abbiano maturato da almeno 5 anni sufficienti e documentate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che usino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, utilizzando personale femminile specificamente formato in materia; è necessario che nello Statuto sia indicata come finalità prioritaria e/o principale la prevenzione e il contrasto della violenza alle donne;
- b) enti locali, che si devono avvalere di associazioni in possesso dei requisiti minimi sopra riportati nel punto a);

Le associazioni di cui sopra devono:

- 1) essere iscritte agli Albi Regionali del Volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate ovvero ad Albi Regionali oggi vigenti o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore successivamente istituito;
- 2) avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità prioritarie coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, o dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne;
- 3) i servizi minimi a titolo gratuito che il Centro Antiviolenza dovrà assicurare sono i seguenti (tali servizi essenziali “dedicati” individuati sulla base delle Linee Guida Internazionali, della Legislazione Regionale in vigore e delle diverse *best practices* esistenti in Italia):

- a. il Centro antiviolenza deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere e deve altresì garantire la formazione iniziale e continua per le sue operatrici e le figure professionali del centro;
- b. il Centro antiviolenza deve garantire un'apertura minima di almeno 5 giorni alla settimana;
- c. il Centro antiviolenza deve disporre di un numero di telefono dedicato attivo in funzione 24h su 24 per 365 giorni l'anno, anche collegato nella mappatura nazionale del 1522;
- d. il Centro deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative vigenti;
- e. il Centro antiviolenza progetta e promuove attività culturali, di formazione e di animazione sociale volte alla prevenzione del fenomeno;

- b) Il Centro antiviolenza offre alle donne ascolto e prima accoglienza con decodifica insieme alla donna della domanda attraverso colloqui telefonici e/o presso la sede per individuare bisogni e fornire alla donna le prime informazioni;
- c) Il Centro antiviolenza supervisiona interventi di emergenza con invio ed inserimento della donna e di eventuali figli minori e/o diversamente abili in pericolo di vita nelle Case Rifugio ad indirizzo segreto nell'ipotesi di messa in sicurezza;
- d) Il Centro antiviolenza, attraverso le operatrici di accoglienza offre alle donne counselling specifico per il sostegno e l'elaborazione del vissuto di violenza;
- e) Il Centro antiviolenza, su richiesta della donna e all'interno del suo progetto individualizzato di uscita dalla violenza, offre sostegno alla relazione madre-figlio spesso ostacolata per effetto della violenza subita dalla donna e assistita dal minore;
- f) Il Centro antiviolenza offre supporto ai minori vittime di "violenza assistita";
- a. Il Centro antiviolenza offre consulenza ed assistenza legale gratuita;
- g) Su richiesta della donna, il Centro attiva servizi di consulenza psicologica e psicoterapia specifici per il superamento del trauma conseguente alla violenza;
- h) Il Centro antiviolenza deve disporre di un servizio di orientamento e sostegno attivo all'inserimento sociale e lavorativo attraverso counselling e condivisione di informazioni e contatti con i servizi sociali, i centri per l'impiego e le realtà produttive sul territorio per individuare un percorso di inclusione lavorativa volto all'acquisizione o al recupero dell'autonomia economica;
- i) Il Centro antiviolenza deve disporre di servizi specifici anche di mediazione culturale per donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo e di supporto per la gestione dei titoli di soggiorno e di permanenza in Italia;
- j) Il Centro antiviolenza progetta e organizza gruppi di auto-aiuto per le donne accolte;
- k) Il Centro antiviolenza deve disporre di servizi di segretariato sociale.
- l) Il Centro, in rete con gli altri Centri antiviolenza/Case rifugio specializzati presenti sul territorio, favorisce il contatto diretto e l'invio per l'inserimento residenziale nella Casa Rifugio (di cui all. B), della donna e dei minori in pericolo di vita (la cd. messa in sicurezza).

Il Centro partecipa e collabora alle reti territoriali inter-istituzionali promosse da enti locali, Tribunali, Forze dell'Ordine, Presidi sanitari, servizi sociali, scuole ed altri soggetti territoriali attraverso protocolli operativi, del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale, ciò al fine di garantire alla donna e ai figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari e sociali.

Il Centro svolge attività di promozione, informazione e sensibilizzazione attraverso i mass-media sul fenomeno della violenza di genere in collegamento con gli Enti del territorio (Enti

Locali, Consultori Familiari, altre strutture dell'A.S.P., Medici di famiglia, Forze dell'ordine, ecc.).

Il Centro antiviolenza raccoglie ed analizza i dati sensibili delle donne che vengono accolte, in forma aggregata ed anonima nel pieno rispetto della privacy, al fine di pianificare adeguati interventi sul territorio in relazione al contrasto di ogni forma di violenza.

La raccolta di tali dati, ogni 6 mesi, dovrà essere inviata in forma aggregata e anonima alla Regione Calabria, Dipartimento Settore Politiche Sociali, sia in formato cartaceo che elettronico con un rapporto sull'attività svolta riportando i dati quantitativi e qualitativi delle donne che si sono rivolte al centro, sempre nel pieno rispetto dell'anonimato e della privacy.

Inoltre, il Centro dovrà adottare un'apposita modulistica concordata attraverso il Tavolo Tecnico regionale, per ogni singola donna che afferisce alla struttura secondo la normativa sulla privacy;

- Il Centro promuove, inoltre, attività di: sensibilizzazione, informazione, orientamento, formazione ed aggiornamento professionale svolgendo un ruolo di riferimento, coinvolgimento e raccordo di tutti i soggetti istituzionali e non, impegnati nel sostegno alle donne vittime di violenza in riferimento alle istanze specifiche espresse dal territorio di riferimento;
- Nel Centro antiviolenza vige l'assoluto divieto di applicazione di tecniche di mediazione familiare;
- Nei locali del Centro antiviolenza non è consentito l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti;
- Il Centro antiviolenza, inoltre, si deve occupare della *formazione iniziale* per tutte le operatrici e le figure professionali che deve essere tenuta da altri centri "esperti" presenti in Regione:
 1. sia per i centri antiviolenza di nuova apertura, sia per quelli già presenti sul territorio, per un periodo di tre anni, con successivo stage di almeno un anno presso il Centro "esperto" di riferimento competente per territorio;
 2. nonché della *formazione continua e successiva* degli stessi centri.
 - Tale formazione è delegata al Centro antiviolenza di riferimento competente territorialmente e riconosciuto nell'ambito del Coordinamento. A tale fine si deve istituire l'Albo dei centri Antiviolenza "formatori" comprensivo di tutti i centri afferenti al Coordinamento antiviolenza C.A.D.I.C.

Nella regione Calabria possono essere istituiti nuovi centri antiviolenza, al fine di soddisfare le istanze delle donne, in base al rapporto tra popolazione esistente ed estensione territoriale (un Centro Antiviolenza ogni 80/120.000 abitanti, secondo indici ISTAT 2015).

REQUISITI STRUTTURALI

Nel rispetto della Legge Regionale n. 20/2007 tali strutture debbono essere ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione della struttura, ciò allo scopo di facilitare la vita sociale nel territorio e l'accesso ai servizi territoriali.

Tali strutture non presentano barriere architettoniche, in osservanza della specifica normativa in materia e sono dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

Tutte le strutture debbono essere in possesso dei requisiti previsti nel rispetto della normativa vigente in materia: edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I seguenti requisiti tipologici di un "Centro Antiviolenza" rappresentano uno "**standard minimo**" al quale le donne devono riferirsi, per realizzare progetti infrastrutturali e servizi di qualità:

- a) sala ascolto telefonico(che deve essere doverosamente staccata dagli altri ambienti per consentire alle operatrici di gestire le telefonate delle donne che per la prima volta contattano il centro o che chiamano in situazioni di emergenza). Tale stanza deve essere munita di un archivio chiuso (che garantisca il rispetto delle normative sulla privacy);
- b) stanza colloqui(appositamente dedicata allo svolgimento dei colloqui di sostegno delle donne con le operatrici) che sarà utilizzata in giorni prestabiliti come stanza dove verranno svolte le consulenze specialistiche (legali, psicologiche);
- c) sala gruppo auto mutuo aiuto(essenziale allo svolgimento dello strumento principe nella metodologia riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nel sostegno delle donne vittime di violenza). La sala potrà essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di rete con il territorio e di formazione per le operatrici(indispensabile per garantire un adeguato lavoro di rete tra il centro ed i principali attori presenti sul territorio);
- d) n. 1 servizio igienico accessibile per il pubblico;

E' di fondamentale importanza che le strutture non vengano collocate in luoghi isolati: questo costituisce una caratteristica che contribuisce a garantire un buon livello di protezione delle donne, oltre a lanciare un messaggio importante e positivo: ovvero le donne vittime di violenza che trovano il coraggio di denunciare le violenze e di allontanarsi dal contesto di violenza devono poter immaginare un futuro che non le costringe a nascondersi.

E' necessario che la solidarietà sociale rappresenti una delle forme di tutela garantite.

In ogni caso la struttura dovrà consentire il rispetto di tutti i criteri di accessibilità dei locali alle donne ed ai minori diversamente abili.

REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Modalità di ammissione

L'accesso alle strutture può avvenire:

- attraverso il Servizio sociale, Forze dell'Ordine, A.S.P., Consulteri, Presidi sanitari(Pronto Soccorso), (ecc.) nell'ambito dell'unità valutativa multidisciplinare;
- attraverso il 1522 "Numero di Pubblica Utilità -Servizio Antiviolenza e Antistalking"(numero verde dedicato all'accoglienza telefonica per le vittime di violenza istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- direttamente, qualora la donna si rivolga personalmente alla struttura per chiederne il sostegno.

Attività

Tutte le attività, a titolo gratuito, sono basate sull'empowerment delle capacità di autodeterminazione ed autonomia, attraverso azioni di sostegno e stimolo finalizzate alla consapevolezza di sé, alla ricostruzione delle relazioni personali, al recupero dell'autostima e della fiducia in se stesse e nelle proprie capacità, aspetti fortemente minati dalla sopravvivenza all'interno di un contesto violento. L'intero percorso ha come obiettivo la piena autonomia e libertà delle donne, anche attraverso l'inserimento socio-lavorativo.

Consistenti in:

- interventi finalizzati all'elaborazione dell'evento traumatico, attraverso un progetto personalizzato per l'uscita dalla violenza tracciato dalla donna insieme alle operatrici del Centro antiviolenza, condiviso con la donna in ogni passaggio e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi (autodeterminazione) e nella massima trasparenza;

- prestazioni in collaborazione con le figure professionali specializzate e con le mediatrici culturali, in casi di specifiche esigenze;
- tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole, ospedali, servizi territoriali, A.S.P., ecc.;
- comprensione interetnica e integrazione culturale delle donne accolte attraverso la mediazione culturale;
- counselling specifico per reinserimento-lavorativo;
- orientamento, accompagnamento e informazioni per la fruizione dei servizi;
- alfabetizzazione, di recupero scolastico, di formazione e di qualificazione professionale per favorire l'inserimento lavorativo;
- consulenza, assistenza legale gratuita durante tutta la fase processuale. Tutte le avvocate, specializzate con formazione specifica su temi della violenza di genere, adeguatamente documentata, sia civiliste che penaliste, devono essere iscritte al patrocinio a spese dello Stato;
- applicazione delle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.

FIGURE PREVISTE

Il personale operante nei centri antiviolenza deve essere di sesso femminile ed specificatamente formato su temi della violenza di genere.

Responsabile

Deve essere individuata una responsabile sia del centro, in riferimento anche alle operatrici presenti, sia dei servizi in essa fornite, anche con funzioni di coordinatrice. Viene assicurata la quotidiana presenza e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Tale figura è ricoperta da persone con laurea di primo o di secondo livello con provata esperienza di almeno 3 anni nel settore della violenza di genere come operatrice di accoglienza o figura professionale in un centro antiviolenza accreditato.

Operatrice di accoglienza

È la figura fondamentale del centro antiviolenza la sua attività consiste principalmente:

- Accoglienza delle donne e costruzione insieme a loro di un percorso individualizzato di uscita dalla violenza;
- Counselling per ricostruzione del se e delle capacità di autodeterminazione e autonomia;
- Attivazione, su richiesta della donna e all'interno del suo percorso di uscita dalla violenza dei soggetti competenti rete territoriale per facilitare l'accesso ai servizi di cui le donne hanno bisogno.

Questa figura necessita di formazione iniziale e continua specifica e adeguata regolata da questo allegato.

Psicologa

La psicologa, con adeguato curriculum formativo, deve essere iscritta all'albo degli psicologi.

Assistente sociale

Partecipa, nell'ambito dell'èquipe, all'elaborazione dei piani personalizzati di recupero ed inclusione sociale. Svolge attività di segretariato sociale e insieme alle operatrici di accoglienza supporta le donne. Tale figura professionale deve essere iscritta all'albo del proprio ordine professionale.

Educatrice professionale/pedagogica

Supporta le donne nella relazione madre-figlio in percorsi specifici e, su richiesta della donna, per percorsi di scolarizzazione e reinserimento relazionale/lavorativo.

Legale

Il compito di tale figura prevede: colloqui di informazione ed orientamento, consulenza, supporto legale con assistenza gratuita durante tutta la fase processuale sia in ambito civile che penale. Tutte le avvocate, specializzate con formazione specifica comprovata con apposita documentazione su temi della violenza di genere, sia civiliste che penaliste, devono essere iscritte al patrocinio a spese dello Stato.

Volontarie

I centri si possono avvalere del supporto di donne volontarie adeguatamente formate con percorsi programmati e progettati dal Centro.

Allegato B

“CASE SEGRETE / RIFUGIO”

La Casa Rifugio è una struttura dedicata, a indirizzo segreto, che offre, a titolo gratuito, alloggio sicuro alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli, indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e salvaguardarne l'incolumità.

1) La Casa Rifugio può essere promossa da:

a) associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alla donne che abbiano maturato sufficienti esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne che usino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, utilizzando personale femminile specificamente formato in materia;

b) enti locali, devono obbligatoriamente avvalersi della collaborazione di associazioni di cui al punto a) in possesso dei Requisiti minimi oggetto di questo documento che saranno verificati e controllati dal Tavolo Permanente di Coordinamento contro la violenza alle donne istituito dalla Regione Calabria.

1) Le associazioni di cui sopra devono:

Essere iscritte agli Albi Regionali del Volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate ovvero ad Albi Regionali oggi vigenti o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore successivamente istituito;

Avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quale finalità prioritaria, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, o dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

La Casa Rifugio deve assicurare l'accesso nella mappatura tenuta dal D.P.O. della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'accreditamento in base alla normativa regionale.

La Regione Calabria, deve determinare il sussidio economico, qualificato come “retta giornaliera”, da conferire alla Casa Rifugio per il sostegno delle donne e minori presenti nella struttura.

La Casa Rifugio per le sue finalità deve essere una struttura “dedicata”, distinta dalla “Casa per donne in difficoltà” a cui afferisce un'utenza multiproblematica con esigenze, bisogni differenti e svariati.

La Casa Rifugio deve essere presente sul territorio calabrese: almeno una per ogni provincia.

Tali strutture, innovative rispetto all'esistente, sono destinate ad un'immediata accoglienza in situazioni d'emergenza, ivi comprese le donne vittime di tratta, caratterizzate dalla flessibilità organizzativa, dove prevale il bisogno e l'esigenza di protezione e di supporto. Assicurano una permanenza, alle donne vittime di violenza, di breve periodo, in relazione non all'aspetto temporale ma a quello di risultato, ed offrono prestazioni alberghiere e di immediato intervento in relazione a specifici bisogni (vestiario, necessità personali, ecc) nonché interventi finalizzati all'immediato sostegno psicofisico.

Per la loro natura sono ubicate in zone protette e/o riservate e non possono essere inserite nella rete delle altre strutture destinate comunque a donne maltrattate.

Tutti i servizi e le prestazioni offerte a titolo gratuito, in queste strutture sono finalizzati a dare risposta ad una situazione di necessità impellente e quindi offrono ospitalità ed aiuto temporaneo fino alla soluzione dell'emergenza, organizzando, nel frattempo, soluzioni alternative di inserimento in strutture residenziali di seconda accoglienza (cd. strutture in semiautonomia o co-

housing) in modo da offrire un supporto in tempi più lunghi e nelle quali sia possibile definire un progetto individuale di reinserimento socio-lavorativo della donna ospitata.

La casa rifugio, in ragione della immediata operatività e del fondamentale ruolo di rapporto stretto con le istituzioni interessate, sono strettamente legate al territorio e soprattutto alla polizia, magistratura, tribunali, giudici tutelari, ospedali, ecc.

Per le finalità della struttura gli spazi si configurano come normali spazi di quotidianità, con zona notte, zona giorno, servizi igienici, cucina, spazi per le operatrici e locali di servizio, sono organizzati in modo da favorire lo svolgimento delle attività quotidiane ed i momenti d'incontro. Deve anche essere previsto uno spazio per ospitare donne con figli. E' previsto almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti ed uno destinato esclusivamente alle operatrici.

Sono a conoscenza dell'elenco di tali strutture e della loro ubicazione soltanto le forze dell'ordine, alle quali le operatrici, che prestano attività nelle varie strutture esistenti, potranno rivolgersi segnalando specifiche e comprovate necessità, garantendo la massima riservatezza.

I seguenti requisiti tipologici di una "Casa Rifugio" rappresentano uno "standard minimo" al quale le donne potranno riferirsi, per realizzare progetti infrastrutturali e servizi di qualità:

1. sala ascolto telefonico (che deve essere doverosamente staccata dagli altri ambienti per consentire alle operatrici di gestire le telefonate delle donne che per la prima volta contattano il centro o che chiamano in situazioni di emergenza). Tale stanza deve essere munita di un archivio chiuso (che garantisca il rispetto delle normative sulla privacy);
2. stanza colloqui (appositamente dedicata allo svolgimento dei colloqui di sostegno delle donne con le operatrici) che sarà utilizzata in giorni prestabiliti come stanza dove verranno svolte le consulenze specialistiche (legali, psicologiche); spazio minori (indispensabile per i minori ospiti della struttura) che dovrà essere dedicato alla strutturazione di laboratori ludo pedagogici, funzionali a far emergere in modo adeguato e protetto i traumi ed approntare interventi mirati al sostegno dei minori; possono essere strutturati sia incontri individuali sia di gruppo dedicati ai minori ospiti;
3. sala gruppo auto mutuo aiuto (essenziale allo svolgimento dello strumento principe nella metodologia riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nel sostegno delle donne vittime di violenza). La sala potrà essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di rete con il territorio e di formazione per le operatrici (indispensabile per garantire un adeguato lavoro di rete tra il centro ed i principali attori presenti sul territorio);
4. n. 1 servizio igienico accessibile per il pubblico e per i diversamente abili;
5. n. 2 stanze con annessi servizi igienico interni per ospitalità a progetto, di cui n.1 stanza da utilizzare in particolare per ospitalità in emergenza (la stanza di emergenza è funzionale a garantire la gestione delle emergenze, ovvero ospitalità offerta per pochi giorni a donne sole o con figli, e a comprendere se ci sono le condizioni per avviare un progetto);
6. n. 1 sala cucina, nella quale le donne dovrebbero essere in condizione di preparare i pasti per loro ed i figli, allo scopo di evitare l'istituzionalizzazione e la perdita di autonomia delle donne.

La Casa Rifugio può ospitare donne e minori per un numero massimo di 10 unità + 2 unità (per le situazioni emergenziali).

E' di fondamentale importanza che le strutture garantiscano un buon livello di protezione alle donne e minori ospitati, oltre a lanciare un messaggio importante e positivo: ovvero le donne che hanno subito violenza sono donne in temporanea difficoltà determinata dalla situazione che hanno vissuto che possono uscire dalla violenza e reinserirsi normalmente nel tessuto sociale.

E' necessario che la solidarietà sociale rappresenti una delle forme di tutela garantite.

In ogni caso la struttura dovrà essere munita di dispositivi di protezione (telecamere ecc), e consentire il rispetto di tutti i criteri di accessibilità dei locali alle donne ed ai minori diversamente abili. Gli arredi dovranno essere adeguati alle esigenze delle donne e dei minori di qualsiasi età, con particolare attenzione ai neonati o ai bambini entro il terzo anno di vita.

REQUISITI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Modalità di ammissione

L'accesso alle strutture può avvenire:

- attraverso il Servizio sociale, Forze dell'Ordine, A.S.P., Consultorio, Presidi sanitari (Pronto Soccorso) (ecc..) nell'ambito dell'unità valutativa multidisciplinare;
- direttamente, qualora la donna si rivolga personalmente alla struttura per chiederne l'accoglienza.

Attività

Nelle strutture l'attività della giornata è tale da soddisfare i bisogni assistenziali e di reinserimento sociale delle donne accolte, promuovendo una sempre migliore qualità della vita e una sempre maggiore inclusione sociale.

Tutte le attività, a titolo gratuito, sono basate sull'empowerment delle capacità di autodeterminazione ed autonomia, attraverso azioni sostegno e stimolo finalizzate alla consapevolezza di sé, alla ricostruzione delle relazioni personali, al recupero dell'autostima e della fiducia in se stesse e nelle proprie capacità, aspetti fortemente minati dalla sopravvivenza all'interno di un contesto violento. L'intero percorso ha come obiettivo la piena autonomia e libertà delle donne, anche attraverso l'inserimento socio-lavorativo della donna ospitata. Le madri, ove necessario, sono supportate da figure specifiche nella gestione del rapporto con i figli.

Prestazioni offerte nell'ambito della struttura

Le Case rifugio garantiscono l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l'intero arco dell'anno.

Le strutture residenziali garantiscono il soddisfacimento dei bisogni primari, assistenziali e di inclusione sociale delle ospiti e dei minori, consistenti in:

- alloggio, vitto, ed assistenza delle donne e minori;
- prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia, qualora le donne abbiano con sé figli minori;
- cura nell'igiene personale, dell'abbigliamento e dell'ambiente di vita;
- interventi finalizzati alla rielaborazione dell'evento problematico o traumatico;
- supporto ai minori vittime di "violenza assistita";
- interventi volti a favorire lo sviluppo armonico nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;
- prestazioni in collaborazione con figure professionali specializzate e con le mediatrici culturali, in casi di specifiche esigenze;
- protezione, tutela ed assistenza alle donne ed ai minori accolti garantendo i necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole, ospedali, servizi territoriali, A.S.P., ecc.;
- reinserimento sociale, abitativo e lavorativo ed eventuale sostegno al reddito nella fase d'uscita e prima dell'inserimento lavorativo;
- percorsi di recupero di condizioni psicofisiche adeguate;
- comprensione interetnica e integrazione culturale delle donne accolte attraverso la mediazione culturale;
- percorsi di alfabetizzazione, di recupero scolastico, di formazione e di qualificazione professionale per favorire l'inserimento lavorativo;

- sostegno legale, consulenza, assistenza gratuita durante tutta la fase processuale. Tutte le avvocate specializzate con formazione specifica comprovata con apposita documentazione su temi della violenza di genere, sia civiliste che penaliste, devono essere iscritte al patrocinio a spese dello Stato;
- orientamento, accompagnamento ed informazione per la fruizione dei servizi.
- la Casa Rifugio raccoglie ed analizza i dati sensibili delle donne che vengono accolte, in forma aggregata ed anonima nel pieno rispetto della privacy, al fine di pianificare adeguati interventi sul territorio in relazione al contrasto di ogni forma di violenza;
- La raccolta di tali dati, ogni 6 mesi, dovrà essere inviata, in forma aggregata e anonima, alla Regione Calabria, Dipartimento Settore Politiche Sociali, sia in formato cartaceo che elettronico con un rapporto sull'attività svolta riportando i dati quantitativi e qualitativi delle donne che si sono rivolte al centro, sempre nel pieno rispetto dell'anonimato e della privacy;
- Inoltre, la casa rifugio dovrà adottare, un'apposita modulistica, per ogni singola donna che afferisce alla struttura, redatta e conservata secondo la normativa sulla privacy;
- applicazione delle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio;
- nella Casa Rifugio vige il divieto assoluto di applicazione di tecniche di mediazione familiare e di svolgimento di colloqui protetti tra minori e padre maltrattante;
- nella struttura della Casa Rifugio non è consentito l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Personale

- La Casa Rifugio deve impiegare personale esclusivamente femminile stabile, adeguatamente qualificato e formato sul tema della violenza di genere.
- In relazione alla particolarità della struttura si rende necessaria la presenza di una responsabile, con specifica esperienza nel settore (vedi all. A "responsabile"), che svolga le delicate funzioni con carattere di continuità, garantendo una reperibilità h24.
- Si ritiene, inoltre, indispensabile la presenza di psicologhe, in numero congruo alla capacità ricettiva delle ospiti ed in considerazione delle particolari esigenze d'intervento immediato. Le operatrici socio-sanitarie devono essere adeguate nel numero alle necessità delle donne e comunque in numero non inferiore ad una operatrice ogni cinque donne.
- Qualora siano presenti bambini occorre la presenza di educatrici o esperte pedagogiste, con formazione nell'area materno infantile, adeguata alle esigenze dei minori accolti.
- La struttura, con oneri a proprio carico, deve garantire la formazione iniziale e continua delle operatrici e delle figure professionali impiegate in base ai parametri indicati anche in all. A.

Nello specifico le figure professionali previste sono:

Responsabile

Deve essere individuata una responsabile sia del centro, in riferimento anche alle operatrici presenti, sia dei servizi in essa fornite, anche con funzioni di coordinatrice. Viene assicurata la quotidiana presenza e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Tale figura è ricoperta da persone con laurea di primo o di secondo livello afferenti ad area psicologica, pedagogico-educativa o sociale, con provata esperienza di almeno 3 anni nel settore della violenza di genere come operatrice di accoglienza o figura professionale in un centro antiviolenza accreditato.

Psicologa

La psicologa, con adeguato curriculum formativo, deve essere iscritta all'albo degli psicologi ed in numero sufficiente alla capacità ricettiva della struttura (una su 5 ospiti per 18 ore settimanali), assunta con contratto a tempo indeterminato.

Le prestazioni attengono alla presa in carico e predisposizione del piano personalizzato delle donne dal momento dell'inserimento nella struttura fino al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo.

Operatrice di accoglienza

È la figura fondamentale del centro antiviolenza la sua attività consiste nell'accoglienza e nel supporto anche attraverso counselling specifico all'interno della relazione fra donne che si instaura ed attraverso un piano personalizzato e condiviso con la donna dal momento dell'inserimento in struttura fino alla conclusione del periodo di accoglienza. Insieme alle altre figure professionali e sempre con il consenso della donna, progetta e predispone le risorse e gli strumenti per il progetto individualizzato di uscita dalla violenza. In relazione con le donne vive insieme con loro la quotidianità e rappresenta un riferimento per le donne in tutti gli aspetti del loro percorso di uscita dalla violenza e per tutto il periodo di permanenza in Casa. Deve essere presente in numero di una ogni 4 ospiti e per 18 ore alla settimana, assunta a tempo indeterminato e in possesso di qualifica formativa riconosciuta da centri antiviolenza accreditati

Assistente sociale

Partecipa, nell'ambito dell'èquipe, all'elaborazione dei piani personalizzati di uscita dalla violenza. Svolge attività di segretariato sociale e assiste le donne favorendo il miglior utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio. Tale figura professionale deve essere presente in numero uno su 5 donne per 18 ore settimanali ed assunta con contratto a tempo indeterminato ed iscritta al relativo albo professionale.

Educatrice professionale/pedagogica

Insieme alle operatrici di accoglienza supporta le donne nella relazione madre-figlio in percorsi specifici e, su richiesta della donna, per percorsi di scolarizzazione e reinserimento relazionale/lavorativo. Tale figura professionale deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura (una su 6 ospiti per 8 ore settimanali), assunta a tempo indeterminato.

Legale

Il compito di tale figura prevede: colloqui di informazione ed orientamento, consulenza, supporto legale con assistenza gratuita durante tutta la fase processuale sia in ambito civile che penale. Tutte le avvocate, specializzate con formazione specifica comprovata con apposita documentazione su temi della violenza di genere, sia civiliste che penaliste, devono essere iscritte al patrocinio a spese dello Stato.

Volontarie

La struttura fino al 25% della dotazione minima di personale femminile può avere un rapporto di impiego di tipo volontario, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta dall'interessata, un impegno continuativo di servizio per almeno un anno.

In ogni caso, la presenza del personale adeguatamente formato, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione.

Le operatrici volontarie devono essere adeguate nel numero alle necessità delle donne e comunque in numero non inferiore ad una ogni 5 ospiti.